

All'Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Caserta
c.a. dott. Biagio Del Prete
per il successivo inoltro ai Sindaci della Provincia di Caserta
a mezzo PEC: protocollo.prefce@pec.interno.it

Asl CE Prot. n. 351780/DIR. GEN. del 26-08-2022

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COV...

Al Dirigente Scolastico Provinciale Caserta
c.a. dott.^{ssa} Monica Matano
per il successivo inoltro ai Dirigenti Scolastici
a mezzo PEC: uspce@postacert.istruzione.it

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico e chiarimenti per l'accesso ai servizi scolastici per i minori provenienti dall'Ucraina.

Rif.: Circolare Ministero Istruzione n° 1998 del 18/08/2022, e nota Prefettura di Caserta (Area IV) prot. 0102981 del 24/08/2022

Si comunica che l'ASL Caserta ha messo in campo varie misure per una riapertura in sicurezza delle attività scolastiche 2022-2023 e per fornire il massimo supporto ai Dirigenti scolastici e ai Sindaci nella gestione delle eventuali criticità dovute ad un nuovo aumento di contagi da Covid-19.

Ai fini di un'interlocuzione diretta per chiarimenti, è possibile interfacciarsi con il Servizio Epidemiologia presso il Dipartimento di Prevenzione ASL Caserta alla seguente utenza telefonica **0823350903** in orario compreso tra le ore 8,30 e le ore 14.00 o tramite mail istituzionale, al di fuori di tale fascia, all'indirizzo riaperturascuole.covid@aslcaserta.it. Lo staff dello stesso servizio avrà premura di fornire pronta ed esaustiva risposta in tempi celeri.

Lasciando inalterata l'attuale organizzazione ordinaria di coordinamento delle attività a carico del personale delle UOPC (Unità Operative di Prevenzione Collettiva) e dei Distretti Sanitari, sarà inoltre attiva una squadra di intervento rapido per esecuzione di tamponi non differibili all'uopo attivabile da personale delle predette strutture e del Servizio Epidemiologia.

Si trasmette la Circolare Ministeriale in epigrafe marginata, per favorire l'attuazione di quanto in essa contenuto, rappresentando che ai fini delle attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria, indicate in pagina 4, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL non ha competenza e non è abilitato ai campionamenti, per i quali è tuttavia possibile rivolgersi all'ARPAC.

Si trasmette, infine, la nota prot. 0102981 del 24/08/2022 della Prefettura di Caserta e l'acclusa Circolare Ministero Salute prot. 0043408 del 01/07/2022 (0029379 del 15/06/2022/DGPRES), per favorire l'attuazione di tutto quanto in essa contenuto da parte dei

Dirigenti Scolastici, per quanto di competenza, ivi compreso il bisogno di trasmettere alle ex U.O. Materno Infantili presenti nei Distretti Sanitari, i nominativi dei minori provenienti dall'Ucraina per i quali viene presentata la richiesta di iscrizione. Tanto al fine di garantire la presa in carico degli stessi e verificare l'avvenuto assolvimento dei vincoli delle vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia ai sensi del D.L. 73/2017, introdotto dalla Legge di conversione n° 119/2017. Gli stessi Dirigenti Scolastici avranno l'onere di rendere edotti i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori provenienti dall'Ucraina, circa l'obbligo di consentire la somministrazione del ciclo vaccinale.

il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
dott. Giancarlo Ricciardelli

Il Direttore Sanitario
dott. Vincenzo Iodice

Il Direttore Generale
dott. Amedeo Blasotti





Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori Didattici
delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari
degli Uffici scolastici regionali

e, p.c.

Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Pro-
vincia di Trento

Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

**Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimen-
ti tecnici e normativi per l'avvio dell'a.s. 2022/2023.**

Pervengono richieste di aggiornamento in relazione alle azioni da intraprendere per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, in avvio dell'a.s. 2022/2023. A riguardo, nell'ambito della consueta azione di supporto e accompagnamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione nella programmazione e gestione delle attività didattiche e formative, fermo il rinvio all'approfondimento diretto dei documenti di seguito citati, con la presente si riferisce, da un lato, in merito alle *Indicazioni* recentemente emanate dall'Istituto Superiore di Sanità e, dall'altro, in merito al quadro normativo attualmente vigente in materia.

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, IeFP e CPIA

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso "*Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)*".

Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l'obiettivo di mitigare e contenere la circolazione vi-
rale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione da ga-



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

rantire per l'inizio dell'anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicativo, è “*prepararsi ed essere pronti*”.

Le *Indicazioni* sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), i centri provinciali per l'istruzione degli adulti. **Obiettivi prioritari**, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative.

In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “*etichetta respiratoria*” (con quest'ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “*Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021*”;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d'aria frequenti.

Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:

- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.

Le *Indicazioni* di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/indicazioni+A.S.+2022+-+2023_versione+05.08.pdf/c182661f-2144-6d5d-29c4-9c04c6aa02ee?t=1659721330842).



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

2. Indicazioni strategiche per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia

L'Istituto Superiore di Sanità ha inoltre diffuso le *“Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023”*, aggiornate al 11 agosto 2022.

In relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, anche per i servizi educativi per l'infanzia e per le scuole dell'infanzia trovano conferma la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche.

Le *Indicazioni* richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione.

In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:

- Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di bambini;
- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.

Le *Indicazioni* di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line (https://www.iss.it/documents/20126/0/infanzia+indicazioni+A.S.+2022+-+2023_20220811b+%281%29.pdf/71ebd1ca-381e-f038-8ab4-e312764bc74b?t=1660311969294)

3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate *“Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”*.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Le Linee guida, allegate al predetto Decreto, enucleano la “*complessità dei problemi*” correlati agli impatti sulla salute di inquinanti dell'aria e agenti microbiologici aerodispersi, considerato che per una buona qualità dell'aria negli ambienti scolastici rilevano una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il numero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.

Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Sono poi da considerare - e se possibile evitare - fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.

In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che “*l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata*”.

Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza, costi di acquisto e di esercizio, eventuali emissioni e consumi energetici. Si sottolinea infatti che “*l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria indoor e outdoor*”.

Richiamata la necessità di monitorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida chiariscono le diverse competenze in gioco: “*Il dirigente scolastico richiede alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monitoraggio della qualità dell'aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare ...*”.

Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all'ente proprietario dell'edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.

Le Linee guida di cui trattasi, di cui si raccomanda puntuale lettura, sono reperibili on line ([GU Serie Generale n.180 del 03-08-2022](#)).

3. Il quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da SARS-CoV-2

Il susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, può avere determinato incertezze interpretative. Per questo motivo, nel seguito, ci si prefigge di ripercorrere, in maniera semplificata, il quadro legislativo vigente, in relazione agli effetti della cessazione dello stato di emergenza sull'avvio del prossimo anno scolastico.



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

3.1 L'avvio degli anni scolastici durante la pandemia

A causa della pandemia da Covid-19, questo Ministero ha successivamente emanato indicazioni per lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, correlate al mutevole quadro normativo.

Con decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39, è stato adottato il *“Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività scolastiche e garantire la continuità del diritto all'istruzione nella fase emergenziale”*.

Successivamente, con decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257, è stato adottato il *“Piano scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”*.

Da ultimo, in prossimità della cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, e alla luce di quanto disposto dal decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, in merito al graduale superamento, anche in ambito scolastico, delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, con decreto ministeriale 31 marzo 2022, n. 82, è stato adottato il *“Piano per la prosecuzione, nell'anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza”*.

Quale, allo stato, il quadro normativo con cui prende avvio l'anno scolastico 2022/2023?

3.2 Il quadro normativo in relazione all'avvio dell'a.s. 2022/2023

L'evoluzione della situazione epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico.

In particolare, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente prorogato ed è, pertanto, cessato in tale data.

In considerazione del superamento dello stato di emergenza, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al fine di assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di norme di contrasto al Covid-19 che pare opportuno richiamare con riferimento alla loro validità temporale.

3.3 Il quadro normativo attuale concernente le misure di sicurezza

L'art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha raccomandato alle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, nonché agli istituti tecnici superiori, *“fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”*.

La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, *“fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva”*, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Ancora, *“fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, il citato art. 3, comma 5, ha consentito*



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico solo in mancanza di sintomatologia respiratoria e con temperatura corporea inferiore ai 37,5° e in assenza di positività accertata all'infezione da Covid-19.

3.4 Il quadro normativo attuale concernente la gestione dei casi di positività

Il citato decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell'articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti:

- la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
- al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell'ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
- in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l'ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.

3.5 Il quadro normativo attuale concernente l'obbligo vaccinale del personale scolastico

L'art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall'art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico.

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l'art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale "*requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati*" e imponendo "*al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica*".

3.6 La programmazione delle attività per l'anno scolastico 2022/2023

Dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023.

Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all'introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato *Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione* non verrà rinnovato per l'anno scolastico 2022/2023.

Premminente rilievo, pertanto, vengono ad assumere le *Indicazioni strategiche* dell'Istituto superiore di sanità, sopra richiamate, che consentono di "*prepararsi ed essere pronti*" per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Si evidenzia, infine, che l'art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Pertanto, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato
digitalmente da
VERSARI STEFANO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di Caserta

Caserta, data del protocollo

AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

AI SIG. DIRETTORE GENARALE ASL CASERTA

Oggetto: Emergenza umanitaria in Ucraina.
Attuazione della L.119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età
compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina. Chiarimenti.

Si trasmette, per i profili di interesse, l'unita nota del Ministero della Salute del 15/06/2022,
concernete l'oggetto.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

Il Vice Prefetto
(Macchiarella)





Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 1 - Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa
Ufficio 5 - Prevenzione delle malattie e profilassi internazionale

0029379-15/06/2022-DGPRE-
DGPRE-P

alla c.a. della Regione Veneto
Area sanità e sociale

pec:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

p.c.

Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale

Assessorati alla sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della difesa

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia Italiana del Farmaco

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0043408 del 01/07/2022

Istituto Superiore di Sanità

Conferenza Stato-Regioni

ANCI

Istituto Superiore di Sanità Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp)

Agli Uffici di Gabinetto
del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione

all.l

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all'attuazione della legge
119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni
provenienti dall'Ucraina.

In riscontro alla richiesta di parere di codesta Amministrazione si rappresenta quanto segue.

L'art. 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, introdotto dalla legge di conversione
31 luglio 2017, n. 119, disciplina le "Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali
per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per
l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a
decorrere dall'anno 2019".

La summenzionata disposizione prevede che i dirigenti scolastici delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di
formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno
scolastico 2019/2020, sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente
competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il
calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non
accompagnati.

A seguito di tali segnalazioni, le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti sono
tenute a restituire alle istituzioni scolastiche gli elenchi completi con l'indicazione dei soggetti
che non sono in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero,
omissione o differimento e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

L'accertamento della situazione vaccinale dei minori nella *ratio* del legislatore ha chiaramente lo scopo di evitare situazioni di contiguità fra bambini vaccinati e bambini non vaccinati.

Orbene, il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese a seguito del conflitto in Ucraina, cui è conseguito un sostenuto esodo di minori, è da qualificarsi, senza dubbio, come un evento eccezionale che in quanto tale si caratterizza per la sua straordinarietà e imprevedibilità. Ciò detto, è evidente che nel caso che ci occupa non possa considerarsi applicabile la normativa suindicata che si riferisce a un anno scolastico non ancora cominciato e, in particolar modo, non possa essere garantita l'osservanza degli adempimenti richiesti, stante il decorso del termine fissato dal legislatore per la trasmissione degli elenchi alla ASL di competenza. A ciò si aggiunge la difficoltà delle aziende sanitarie di acquisire la documentazione che comprova lo stato vaccinale del minore proveniente dal paese ucraino.

Per le ragioni suindicate non si ritiene possa considerarsi sussistere una condizione di inadempienza a carico dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore di età compresa fra 0 e 6 anni proveniente dall'Ucraina.

Tuttavia, vale rilevare che permane, comunque, la necessità di garantire l'inserimento nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole.

Al fine di poter assicurare un rapido accesso ai menzionati servizi e consentire, conseguentemente, un regolare processo di integrazione e di inclusione nel contesto educativo e scolastico, si raccomanda che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia provvedano a trasmettere alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione, non rilevando, quindi, a tali fini, il rispetto del termine fissato ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017.

Conseguentemente, le Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, dovranno provvedere alla presa in carico del minore e verificare la presenza o meno della documentazione inerente lo stato vaccinale dello stesso.

Laddove tale documentazione sia disponibile, indipendentemente dalla natura cartacea o digitale della stessa, è raccomandata l'osservanza della medesima e la somministrazione verrà effettuata considerando unicamente le vaccinazioni che residuano, al fine di assicurare il completamento del ciclo vaccinale.

Diversamente, in caso di documentazione assente o dubbia, i minori dovranno essere considerati soggetti non vaccinati e si applica, relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, la circolare 0001174-15/01/2018-DGPRE-DOPRE-P.

In definitiva, al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l'inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l'infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL.

Nel senso di equiparare, ai fini dell'adempimento dell'obbligo in questione, l'avvenuta vaccinazione alla presentazione della richiesta di vaccinazione depone, infatti, il dato testuale dei commi 2 e 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017.

In aggiunta, non si può omettere di considerare, in termini generali che, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, non incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari del minore del quale non sia disponibile la documentazione o che comunque risulti non aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per la coorte di nascita, qualora gli stessi provvedano, nei termini indicati dall'ASL, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale e a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

Deve, pertanto, parallelamente, ritenersi che il minore del quale non sia disponibile la documentazione o che comunque risulti non aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per la coorte di nascita debba essere ammesso a scuola o al servizio educativo per l'infanzia una volta avviati i primi cicli vaccinali, ferma restando l'esigenza di verificare l'effettuazione delle vaccinazioni nel rispetto delle tempistiche per le successive somministrazioni.

Ciò, anche in ragione del fatto che, sotto il profilo sanitario, non è raccomandata la somministrazione contestuale di più dosi del medesimo vaccino, dovendosi anche al fine dell'obbligo vaccinale seguire le tempistiche indicate nella schedula vaccinale.

In definitiva, attesa l'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligo vaccinale nel rispetto delle tempistiche ordinarie, non potranno essere addebitati ai genitori dei bambini provenienti dall'Ucraina eventuali ritardi o omissioni né potranno derivare da tale eccezionale condizione conseguenze in ordine alla frequenza delle attività scolastiche o educative.

Con l'occasione, per la gestione delle vaccinazioni si raccomanda che le aziende in parola si attengano a quanto indicato nella Circolare del 3 marzo 2022 e nel documento relativo alle "Considerazioni operative di salute pubblica per la prevenzione e controllo delle malattie

infettive nel contesto dell'emergenza in Ucraina" (prot. n. 0022806-22/04/2022-DGPRES-MDS-P).

Referente:

Dott. Andrea Siddu
email: a.siddu@sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza*



*firma digitale

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N.0043408 del 01/07/2022



REGIONE DEL VENETO

0022140-15/04/2022-DGPRE-MDS-A

giunta regionale

Data 14 APR 2022 Protocollo N° 173688 Classe: G.R.O. ad.1 Prot. Fasc. Allegati N°

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito all'attuazione della legge 119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina.

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Prof. Giovanni Rezza

e, p.c. Assessore alla Sanità, Servizi Sociali
Direttore Generale Area Sanità e Sociale

L'attuale scenario geopolitico - come noto - sta evidenziando un flusso costante di profughi provenienti dall'Ucraina, per la maggioranza rappresentati da donne e minori.

All'arrivo, in accordo con le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 03/03/2022 "Crisi Ucraina - Prime Indicazioni per Aziende Sanitarie Locali", è prevista la valutazione dello stato vaccinale. Si rappresenta che un numero rilevante di profughi arriva nel nostro Paese sprovvisto di certificati vaccinali e/o documentazione sanitaria comprovante lo status vaccinale. In tali situazioni, la suddetta Circolare prevede che, ove lo stato vaccinale del minore sia incerto o la documentazione attestante le vaccinazioni eseguite nel Paese d'origine risulti insufficiente, sia raccomandata e garantita l'offerta di tutte le vaccinazioni previste, in rapporto all'età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.

Considerato che in assenza di documentazione può risultare necessario programmare un ciclo vaccinale primario (es. difterite, tetano, pertosse, poliomielite, etc.), si chiede come procedere - ai sensi della Legge 119/2017 - relativamente all'inserimento nei servizi per l'infanzia per i minori che hanno iniziato un ciclo vaccinale ma non risultano ancora in regola non essendoci potuto essere il tempo per il suo completamento.

Si rappresenta la necessità di un chiarimento al fine di poter inserire quanto più tempestivamente possibile tali minori nel contesto della comunità, comunque nel rispetto delle norme di Legge di carattere nazionale.

Distinti saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA
ALIMENTARE, VETERINARIA

In Direttore
dr.ssa Annalisa Russo

Referente istituzionale: Dott. Michele Tonon

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 041/2791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionediminori@regione.veneto.it
area.sanitasociale@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 0007580270

codice univoco Ufficio 8277161

P.I.A. 0239260270

Gabinetto Ministro - CAB - Prot. Ingresso N. 0039463 del 15/06/2022

Gabinetto Ministro - ARCHIVIO DI GABINETTO - Prot. Uscita N. 0043408 del 01/07/2022